



Il convenuto si costituiva in giudizio e considerava che la sentenza di scioglimento della quale è causa rinviava ogni questione attuativa alla CTU disposta in corso di causa. La contestazione attorea riguardava dunque la modalità di esecuzione delle opere di divisione dei beni ritenuti divisibili ed a tutt'oggi non ancora divisi e la ripartizione dei costi fra le parti. Il convenuto riteneva sussistente l'esclusiva responsabilità della parte attrice nella mancata esecuzione delle opere di divisione dei beni considerati divisibili, come si evidenziava dalla documentazione prodotta. Lo stesso concordava sul fatto che gli unici beni oggetto della presente causa erano quelli indicati dal CTU della prima causa ed evidenziati dagli attori in atto di citazione.

In relazione alle tabelle millesimali il convenuto evidenziava che già ne sussisteva una adottata dall'assemblea dei condomini in data 29.12.1982 in occasione dell'approvazione del regolamento di condominio. Evidenziava che non erano state effettuate modificazioni strutturali che alterassero il rapporto originario dei valori fra i singoli piani tali da giustificare, ai sensi dell'articolo 69 disp att al CC, una revisione della tabella esistente.

In ordine alle masserizie, ne negava la presenza avanti una uscita di sicurezza: anzi, in via riconvenzionale, chiedeva di accertare che non si trattava di una uscita di sicurezza.

All'udienza in data 10.4.2003, fissata per la comparizione personale delle parti ex art 183 CPC, non si addiveniva ad alcun atto di conciliazione.

Concessi i termini per le deduzioni istruttorie, l'attore ed il convenuto insistevano nelle proprie richieste.

Il giudice ammetteva le stesse come da ordinanza in atti.

All'esito di tali incombenze istruttorie, il giudice rinviava all'udienza del 6.7.2005 per le conclusioni che le parti precisavano come sopra riportato.

Il giudice assumeva la causa in decisione nel rispetto dei termini di legge.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Premette lo scrivente giudice che l'azione di divisione svolta dalle parti in causa è stata definita con sentenza 11466/1993 che dichiarava lo scioglimento del condominio fra gli attori e [REDACTED] con le modalità indicate in motivazione. Dalla emissione della sentenza, divenuta esecutiva il 23.2.2001 non è stato possibile procedere, a detta degli attori, al materiale scioglimento della comunione, come era stato previsto nella CTU disposta in quel procedimento

Lo scrivente giudice concorda, quindi, con la considerazione svolta dal convenuto, secondo il quale " i beni qui elencati come indivisibili e le modalità del loro utilizzo (che nell'elaborato peritale della prima causa non possono che essere considerati che come degli obiter dicta in quanto non oggetto di domanda giudiziale), così come la loro eventuale

innovazione, non costituiscono l'odierna materia del contendere, perché nessuna domanda in tal senso è stata posta in citazione".

Lo scrivente giudice fa propria anche la considerazione del convenuto che, in comparsa di risposta, dichiara che "resta vivo, tuttavia l'interesse di tutte le parti in causa all'individuazione dei beni da dividere e delle modalità di divisione".

Al fine di fornire una risposta tecnica alle istanze di tutte le parti in causa, lo scrivente giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio sulla base del quesito così formulato senza alcuna contestazione da parte degli attori e del convenuto: "rediga il consulente d'ufficio, sentite le parti ed i loro eventuali consulenti tecnici, eseguito ogni opportuno accertamento, acquisita la documentazione eventualmente necessaria, un progetto esecutivo sulla base della consulenza d'ufficio dell'ing. [REDACTED] richiamata dalla sentenza 11466/1993 del Tribunale di Milano (docc I e 4 fascicolo attoreo) in relazione agli impianti fognari (inglobanti sia le acque nere sia le acque meteoriche), alla rete dell'acqua potabile delle acque meteoriche (compresa come detto nell'impianto fognario); accerti se l'impianto citofonico ed i cancelli risultino già divisi, in caso contrario rediga un progetto esecutivo inerente detti impianti".

Lo scrivente giudice, su istanza degli attori aggiungeva l'incarico di "verificare se le tabelle millesimali in uso fossero adeguate con l'obbligo

eventualmente di aggiornarle alla luce della situazione di fatto nonché dell'elaborato progetto esecutivo.”

All'esito di coerente e motivato elaborato, che quindi viene fatto proprio dallo scrivente giudice, il CTU considerava che “il progetto prodotto non presenta inconvenienti di ordine attuativo ed appare valido, pertanto, non essendo giustificata l'elaborazione di una soluzione diversa”. Tale progetto veniva fatto proprio dal CTU e veniva tradotto nelle tavole allegate all'elaborato. Questo prendeva quindi in considerazione l'impianto fognario (tavole 5, 6 e 7), in relazione al quale sussisteva già un progetto esecutivo “che venne a suo tempo approvato dalle parti”. L'elaborato considerava poi l'impianto dell'acqua dal contatore consortile (tav 3 e 4) che veniva descritto ed in relazione al quale venivano indicate norme di carattere esecutivo. Quanto, infine, al cancello ed al citofono, venivano indicate le corrette modalità di utilizzo correlate alla attività di carattere strutturale necessarie per realizzare la soluzione tecnica indicata. Ne consegue pertanto che le domande attoree e le correlate domande del convenuto devono essere accolte nei limiti indicati dalla CTU 22.9.2004 alla quale specificamente si rinvia.

Il CTU veniva poi, su richiesta degli attori, officiato di verificare le tabelle millesimali e la loro adeguatezza, con eventuale aggiornamento delle stesse.

Di tale parte della CTU non si può tenere conto: infatti, gli attori non hanno provato essere state effettuate modificazioni strutturali che alterassero il rapporto originario, dei valori fra i singoli piani tali da giustificare, ai sensi dell'articolo 69 disp att al CC, una revisione della tabella esistente (cfr Cass. sent 19.2.1999 n 1408 e Cass. sent 13.9.1991 n 9579). Infatti, in relazione alle tabelle millesimali, il convenuto evidenziava che già ne sussisteva una adottata dall'assemblea dei condomini in data 29.12.1982 in occasione dell'approvazione del regolamento di condominio: tale fatto non è stato contestato dagli attori.

Ne consegue che le domande attoree sul punto devono essere respinte, con la conseguenza che le spese, anche in relazione alle opere da effettuare in relazione alla presente sentenza, devono essere ripartite sulla base delle tabelle millesimali attualmente in vigore.

Ulteriori fatti connessi alle domande svolte dalle parti in causa non risultano provati in quanto le parti non li hanno coltivati o, comunque, risultano oggetto di deduzioni e produzioni non puntuali, irrilevanti o, comunque, superflue, con la conseguenza che le relative domande vanno disattese.

Attesa la conclusione della causa, stante la peculiarità della stessa e considerata in ogni caso la soccombenza reciproca, le spese di lite vanno compensate fra le parti.

Le spese per la consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico delle parti in causa, in proporzione alle quote millesimali di spettanza di ciascuna, nella misura già liquidata dal giudice.

Ai sensi di legge la sentenza va dichiarata provvisoriamente esecutiva.

### PQM

il giudice, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa di cui sopra, respinta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

accertato lo scioglimento del condominio fra le palazzine A e B di proprietà delle parti in causa con le modalità indicate nella sentenza 11466/193 del Tribunale di Milano, nella quale si richiama il contenuto della CTU redatta dall'ing ██████████, dispone che i lavori di divisione relativi agli impianti siano effettuati dalle parti in causa sulla base del progetto esecutivo e delle connesse indicazioni di cui alla CTU 22.9.2004 alla quale si rinvia, con riparto delle relative spese fra gli stessi in proporzione della quota parte rapportata alle tabelle millesimali 29.12.1982;

respinge ogni ulteriore domanda;


compensa fra le parti le spese di lite;

pone a carico definitivamente delle parti in proporzione alle rispettive quote millesimali le spese per la CTU, già liquidate dal giudice;

con sentenza provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Milano il 17-11-05

Il Giudice



TRIBUNALE DI MILANO
DEPT. CIV. I
21 NOV. 2005
IL CANCELLIERE

Francesco d'Aloja

